DL 29/2012 di modifica del decreto liberalizzazioni: primo via libera dal Senato

3 Maggio 2012

L`Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 29/2012 recante "Integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", (DDL 3221/S -Relatori Sen. Simona Vicari del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Filippo Bubbico del Gruppo parlamentare PD), con limitate modifiche al testo approvato alla Commissione Attività Produttive.

In particolare, viene rivista la disposizione del testo sull'istituzione dell'Osservatorio per l'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, prevedendo, tra l'altro, che alle riunioni dello stesso partecipino: un rappresentate delle Associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali e tre rappresentanti indicati dalle Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Viene, altresì, previsto che l'Osservatorio – da costituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento – svolgerà le seguenti funzioni:

- monitorare l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario con riguardo alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili;
- richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate;
- elaborare semestralmente le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizzare l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito, formulando eventuali proposte in un "Dossier sul credito"" messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati;
- promuovere la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali;

Viene, inoltre, previsto che il Prefetto, ove lo ritenga necessario e motivato, segnala all'Arbitro Bancario Finanziario, di cui all'articolo 128-bis, del Dlgs 385/1993, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma

riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

Viene, inoltre, rivisto l'art. 5-ter del DL 1/2012 sul rating di legalità delle imprese. Al riguardo, viene precisato che il rating viene elaborato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di parte, per le imprese che raggiungano un fatturato minimo di 2 milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo criteri e modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità da emanarsi entro 90 giorni.

Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni.

Resta confermato che del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché` in sede di accesso al credito bancario, secondo lemodalità stabilite in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta. Confermata, inoltre, la disposizione sui limiti alla nullità della clausole bancarie. In particolare, a modifica dell'articolo 27-bis del decreto-legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012 - che sancisce la nullità di tutte le clausole che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, nonché` del loro utilizzo, anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido - la predetta nullità viene limitata alle sole clausole che siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 385/1993.

Si veda precedente del 28 marzo 2012